R.M.306 del 15/02/1980

Oggetto:

Irpef Reddito di impresa Scuderie Costo del cavallo da corsa

Sintesi:

La spesa sostenuta da una scuderia per l acquisto dei cavalli da corsa non soggetta alla disciplina dei costi per beni ammortizzabili ma alla disciplina dei costi ad utilizzazione pluriennale di cui al terzo comma dell art del D P R settembre n

Testo:

La Delegazione all oggetto indicata ha fatto presente che le scuderie proprie associate svolgono un attivit economica contemplata dall art c c attraverso l acquisto di cavalli da trotto da altre scuderie o da allevatori al fine di partecipare alle gare e l eventuale riscossione di un premio in relazione al piazzamento conseguito dai cavalli stessi Inoltre avuto riguardo a quinto disposto dall art del regolamento ENCAT organo tecnico che sovrintende a tutta l attivit agonistica detti cavalli possono partecipare alle corse soltanto per un determinato periodo della loro vita che per le femmine indigene ed estere l et compresa fra i due ed i sette anni mentre per i maschi ed i castroni l et compresa fra i due e i dieci anni

Ci premesso e considerata la necessit da parte delle scuderie di quantificare la parte di costo da contrapporre ai ricavi in ciascun periodo di imposta la citata Delegazione chiede di conoscere quale debba essere la disciplina fiscale da applicare al bene cavallo e cio se come essa ritiene possa essere considerato bene strumentale ammortizzabile ai sensi dell art del D P R settembre n oppure se il relativo costo possa rientrare tra quelli ad utilizzazione pluriennale di cui all art terzo c del medesimo D P R n

In merito a quanto sopra si osserva che in considerazione proprio della loro natura non sembra estensibile alle scorte vive quel carattere di strumentalit assunto dalla normativa fiscale del reddito d impresa che ove accolto ricondurrebbe conseguentemente i costi di che trattasi nella disciplina degli

Tj Td Tj Td Tj T